

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di giugno 2021

Santa Lucia di Piave, lì 08 giugno 2021

Oggetto: **I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DEL C.D.**

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 25.5.2021, n. 123, il DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni- bis", in vigore dal 26.5.2021 contenente "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

L'art. 1 del Decreto in esame prevede il riconoscimento di 3 distinte nuove tipologie di contributo:

1. un contributo a fondo perduto riconosciuto in automatico, senza necessità di presentare alcuna domanda, ai soggetti che hanno già richiesto e ottenuto il contributo previsto dall'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" (si rammenta che per la fruizione di tale beneficio è necessario presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita domanda entro il 28.5.2021 - Informativa SEAC 25.3.2021, n. 94);
2. un contributo a fondo perduto, "alternativo" al precedente, per i titolari di partita IVA che hanno:
  - conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni; e
  - subito una riduzione del fatturato / corrispettivi medio mensile di almeno il 30% nel periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 - 31.3.2020;
3. un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti "maggiormente" colpiti dall'emergenza COVID-19, titolari di partita IVA, che hanno:
  - conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni; e

subito un peggioramento del risultato economico dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019 in misura pari o superiore ad una specifica percentuale.

## **CONTRIBUTO "AUTOMATICO"**

L'art. 1, commi da 1 a 3 del Decreto in esame prevede il riconoscimento, in automatico, di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti:

- con partita IVA attiva al 26.5.2021;
- che hanno presentato la domanda e ottenuto il riconoscimento del predetto contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del citato DL n. 41/2021

Il "nuovo" contributo a fondo perduto:

- è riconosciuto:
  - per il medesimo importo, ossia in misura pari al 100%, del "contributo Decreto Sostegni";
  - automaticamente, ossia senza necessità di presentare un'ulteriore domanda da parte del soggetto interessato;
- è usufruibile con la medesima modalità già scelta dal beneficiario nella domanda presentata ai fini del "contributo Decreto Sostegni" e pertanto:
  - è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;ovvero

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: [dott.monosi@studiomonosi.it](mailto:dott.monosi@studiomonosi.it) e [segreteria2@studiomonosi.it](mailto:segreteria2@studiomonosi.it) Part. IVA 03400460261

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

## CONTRIBUTO "ALTERNATIVO"

L'art. 1, commi da 5 a 15 del Decreto in esame, introduce un contributo a fondo perduto "alternativo" rispetto quello sopra esaminato, considerando un diverso periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato / corrispettivi, fermi restando gli altri requisiti, criteri di calcolo e modalità già previste dal citato art. 1, DL n. 41/2021.

Tale contributo è riconosciuto sia ai soggetti che hanno già beneficiato del "contributo Decreto Sostegni" sia ai soggetti che non vi hanno beneficiato.

### SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo in esame spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo;
- titolari di reddito agrario di cui all'art. 32, TUIR.

Posto che ai fini in esame non rileva il regime fiscale adottato, l'agevolazione è riconosciuta anche ai contribuenti forfetari / minimi.

### CONDIZIONI RICHIESTE

Al fine di usufruire del contributo "alternativo" è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / compensi ex art. 54, comma 1, TUIR non superiori a € 10 milioni "nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del ... decreto" (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020.

### VERIFICA LIMITE RICAVI / COMPENSI 2019

Per verificare il limite di ricavi / compensi 2019, stante l'analogia del contributo in esame con quello previsto dal citato art. 1, DL n. 41/2021, è possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Guida operativa / istruzioni alla domanda di riconoscimento di tale contributo nonché nella citata Circolare n. 5/E e pertanto:

- in caso di esercizio di più attività va considerata la somma dei ricavi / compensi riferiti a tutte le attività;

### VERIFICA RIDUZIONE FATTURATO / CORRISPETTIVI

Come accennato, per usufruire del beneficio in esame è richiesto che l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020.

Fatturato medio mensile		Riduzione fatturato medio 1.4.2020-1.3.2021	30% fatturato medio mensile 1.4.2019-31.3.2020	Spettanza contributo
1.4.2020-31.3.2021	1.4.2019-31.3.2020			
€ 70.000	€ 100.000	€ 30.000	€ 30.000	SI
€ 75.000	€ 100.000	€ 25.000	€ 30.000	NO

A tal fine va fatto riferimento alla data di effettuazione delle operazioni (cessione di beni / prestazione di servizi). In particolare, vanno considerate le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche dei predetti periodi del 2019 / 2020 / 2021, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: [dott.monosi@studiomonosi.it](mailto:dott.monosi@studiomonosi.it) e [segreteria2@studiomonosi.it](mailto:segreteria2@studiomonosi.it) Part. IVA 03400460261

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Come precisato nella Relazione illustrativa, per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2019, il contributo in esame spetta a condizione che si sia verificata la riduzione (almeno pari al 30%) del fatturato / corrispettivi.

Si ritiene altresì possibile considerare quanto riportato nelle istruzioni al modello di richiesta del contributo di cui al citato DL n. 41/2021 e pertanto:

- vanno considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra l'1.4 ed il 31.3 degli anni di riferimento (2019 - 2020 / 2020 - 2021);
- va tenuto conto delle note variazione di cui all'art. 26, DPR n. 633/72 con data compresa nei mesi di riferimento del 2019 - 2020 / 2020 - 2021;
- i commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 devono considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nei mesi di riferimento del 2019 - 2020 / 2020 - 2021;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nel caso di ventilazione ovvero operazioni effettuate con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggi, per le quali risulta "difficiloso" il calcolo delle fatture / corrispettivi al netto IVA, l'importo può essere riportato al lordo IVA (con riferimento al 2019, 2020 e 2021);
- per i soggetti che effettuano operazioni non rilevanti ai fini IVA (ad esempio cessioni di tabacchi, giornali e riviste) all'ammontare delle operazioni fatturate / corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

## AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019-31.3.2020.

Tale percentuale è differenziata a seconda che il soggetto interessato abbia o meno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021. Il contributo a fondo perduto non può essere superiore a € 150.000.

## Soggetti che hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021

Per i soggetti che hanno già beneficiato del "contributo Decreto Sostegni", la percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	60%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	50%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	40%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	30%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	20%

Qualora il soggetto interessato, per effetto della presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo di cui al DL n. 41/2021, abbia ottenuto il contributo "automatico" sopra esaminato e lo stesso sia:

- inferiore al contributo "alternativo" individuato con le percentuali sopra evidenziate, ha diritto al maggior ammontare del contributo. In tal caso il contributo già corrisposto mediante accredito sul c/c ovvero riconosciuto nella forma di credito d'imposta è scomputato da quanto spettante;
- superiore al contributo "alternativo" individuato con le percentuali sopra evidenziate, l'Agenzia non provvede a dare "seguito all'istanza".


Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: [dott.monosi@studiomonosi.it](mailto:dott.monosi@studiomonosi.it) e [segreteria2@studiomonosi.it](mailto:segreteria2@studiomonosi.it) Part. IVA 03400460261

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile



## **Soggetti che non hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021**

La percentuale applicabile per la determinazione del contributo per i soggetti che non hanno già beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021 è individuata nelle seguenti misure maggiorate, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	90%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	70%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	50%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	40%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	30%



Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: [dott.monosi@studiomonosi.it](mailto:dott.monosi@studiomonosi.it) e [segreteria2@studiomonosi.it](mailto:segreteria2@studiomonosi.it) Part. IVA 03400460261

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile



## RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo "alternativo" è riconosciuto previa presentazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate di un'apposita domanda:

- da inviare a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica;
- da presentare direttamente, da parte del soggetto interessato, ovvero tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.

Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

È espressamente richiesta la trasmissione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relativa al primo trimestre 2021 (in scadenza il 31.5.2021) prima della presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo in esame.

## MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo in esame può essere usufruito, analogamente a quanto previsto per il "contributo Decreto Sostegni", secondo le seguenti 2 modalità alternative:

- direttamente. In tal caso l'Agenzia delle Entrate provvede all'accredito dello stesso sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
- a seguito di scelta irrevocabile del beneficiario, quale credito d'imposta da utilizzare "nella sua totalità" in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: [dott.monosi@studiomonosi.it](mailto:dott.monosi@studiomonosi.it) e [segreteria2@studiomonosi.it](mailto:segreteria2@studiomonosi.it) Part. IVA 03400460261

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Tale scelta riguarda l'intero ammontare del contributo. Non è pertanto possibile richiedere in parte l'erogazione diretta e in parte l'utilizzo in compensazione.

Va evidenziato che in tal caso non operano i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 2 milioni per il 2021 ad opera dell'art. 22, DL n. 73/2021);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Non opera altresì la previsione di cui all'art. 31, DL n. 78/2010 in base alla quale la compensazione è preclusa fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500 per i quali è scaduto il termine di pagamento.

## **CONTRIBUTO PER I SOGGETTI CON PEGGIORAMENTO ECONOMICO**

L'art. 1, commi da 16 a 24 del Decreto in esame, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti "maggiormente" colpiti dall'emergenza COVID-19. Il contributo in esame è subordinato all'autorizzazione dell'UE.

### **SOGGETTI BENEFICIARI**

Il contributo in esame spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo;
- titolari di reddito agrario di cui all'art. 32, TUIR.

### **CONDIZIONI RICHIESTE**

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / compensi ex art. 54, comma 1, TUIR non superiori a € 10 milioni "nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del ... decreto" (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- peggioramento del risultato economico dell'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, 2020) rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (in generale, 2019) in misura pari o superiore alla percentuale che sarà individuata dal MEF con un apposito Decreto.

### **AMMONTARE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale, individuata dal MEF con il predetto Decreto, alla differenza tra il risultato dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019.

Tale differenza va considerata al netto dei contributi a fondo perduto di cui:

- all'art. 25, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio";
- agli artt. 59 e 60, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto";
- agli artt. 1, 1-bis e 1-ter, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori";
- all'art. 2, DL n. 172/2020, c.d. "Decreto Natale";
- all'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni";
- all'art. 1, commi da 1 a 3 e da 5 a 13, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".


Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: [dott.monosi@studiomonosi.it](mailto:dott.monosi@studiomonosi.it) e [segreteria2@studiomonosi.it](mailto:segreteria2@studiomonosi.it) Part. IVA 03400460261

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile



## **RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO**

Il riconoscimento del contributo in esame è subordinato alla presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda, la quale:

- va inviata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica;
- può essere presentata direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.

Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

La domanda può essere trasmessa esclusivamente se la dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, 2020 - mod. REDDITI 2021), è presentata entro il 10.9.2021.

## **MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo in esame può essere usufruito secondo le seguenti 2 modalità alternative:

- direttamente. In tal caso l’Agenzia delle Entrate provvede all’accredito dello stesso sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
- a seguito di scelta irrevocabile del beneficiario, quale credito d’imposta da utilizzare “nella sua totalità” in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: [dott.monosi@studiomonosi.it](mailto:dott.monosi@studiomonosi.it) e [segreteria2@studiomonosi.it](mailto:segreteria2@studiomonosi.it) Part. IVA 03400460261

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Tale scelta riguarda l'intero ammontare del contributo. Non è pertanto possibile richiedere in parte l'erogazione diretta e in parte l'utilizzo in compensazione.

Va evidenziato che in tal caso non operano i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 2 milioni per il 2021 ad opera dell'art. 22, DL n. 73/2021);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Non opera altresì la previsione di cui all'art. 31, DL n. 78/2010 in base alla quale la compensazione è preclusa fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500 per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2021 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2020.html>

*I migliori saluti*

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: [dott.monosi@studiomonosi.it](mailto:dott.monosi@studiomonosi.it) e [segreteria2@studiomonosi.it](mailto:segreteria2@studiomonosi.it) Part. IVA 03400460261